

CONVENZIONE
TRA LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E GLI
ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI ALPINI
PER

Lo sviluppo della conoscenza, delle metodologie e delle tecnologie utili alla realizzazione, presso i Centri Funzionali, di sistemi di monitoraggio, previsione e sorveglianza nazionali, nonché per l'attuazione dell'organizzazione della funzione di supporto tecnico – scientifico nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.

.....

L'anno duemilaundici, il giorno 5 del mese di ottobre,

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – con sede in Via Ulpiano 11 (C.F. 97018720587) – di seguito “Dipartimento” – nella persona del Capo del Dipartimento Prefetto Franco Gabrielli;

e



gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, *meglio identificati come Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio, rappresentati in questa sede dal Consorzio dell'Oglio* - con sede in Brescia, Via Solferino, 20c, (C.F. 80012590172) - nella persona del Direttore Dott. Ing. Massimo Buizza, autorizzato alla stipula della presente convenzione dalla determinazione dirigenziale n. 5 del Consorzio del Ticino in data 5 ottobre 2010, dalla determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2010 del Consorzio dell' Adda e dalla ordinanza n. 130 del Presidente del Consorzio dell' Oglio in data 5 ottobre 2010.


VISTI

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in particolare l'articolo 6;
- il decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005 registrato presso l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 10 febbraio 2005 al n. 434; e successive modifiche ed integrazione, con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha individuato, tra gli altri, l'Autorità di Bacino quale Centro di Competenza;

CONSIDERATO

che gli *"Indirizzi operativi"* di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 sopra citata:

- prevedono la gestione del sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;
- individuano, tra le funzioni del Dipartimento, la promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente



la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;

- che gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini sono in grado di svolgere, a beneficio della rete dei Centri Funzionali, attività nel settore del monitoraggio idrologico dei bacini idrici dei grandi laghi alpini per la raccolta e pubblicazione dei dati idrologici di portata, livello e precipitazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

(PREMESSE) ,

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente acclusi.

Articolo 2.

(FINALITÀ)

La presente convenzione stabilisce i contenuti e le modalità di esecuzione delle attività che gli Enti Regolatori grandi Laghi dovranno svolgere in qualità di Centro di Competenza.

Articolo 3.

(ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE)


Le attività oggetto della presente convenzione, troveranno attuazione secondo modalità di esecuzione indicate nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 4.

(ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata

Handwritten initials "TB" and a signature.



annuale e potrà essere rinnovata nei modi di legge, qualora il Dipartimento riconosca che persistano le prerogative, potenzialità, specificità e finalità, che hanno determinato l'identificazione degli Enti Regolatori Grandi Laghi quale Centro di Competenza, nonché il perseguimento degli obiettivi descritti al precedente articolo 3 e dettagliati nell'allegato tecnico, ai sensi del decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005 e s.m.i..

La presente Convenzione mentre è vincolante per gli Enti Regolatori Grandi Laghi dal momento della sottoscrizione, vincola il Dipartimento solo a seguito della registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti organi di controllo. Il Dipartimento darà comunicazione agli Enti Regolatori Grandi Laghi dell'avvenuta registrazione.

L'efficacia della presente convenzione è valutata da parte del Dipartimento della Protezione Civile, tramite la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi attuativi secondo modalità, criteri e metodi propri dei regolamenti per la gestione dei Fondi europei.

Articolo 5.


(ATTIVITÀ DI VERIFICA E COORDINAMENTO)

La verifica ed il coordinamento delle attività indicate nei precedenti articoli 3 e 4, verrà svolta dall'Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento secondo le modalità indicate nel decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005 e s.m.i., di individuazione dei Centri di Competenza.

In particolare l'Ufficio avrà il compito di:

- analizzare le attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità delle singole convenzioni;

MB
Gu



- proporre modifiche o integrazioni a quanto specificato negli allegati tecnici delle singole convenzioni, su proposta motivata dai contraenti da concordarsi mediante apposita intesa;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle singole convenzioni per valutarne l'efficacia;
- promuovere e coordinare le intese tra gli Enti Regolatori grandi Laghi, i Centri Funzionali regionali, i Centri di Competenza ed il Dipartimento;
- definire progetti ed iniziative congiunte;
- proporre la partecipazione dei Centri Funzionali, congiuntamente ai Centri di Competenza, ad iniziative tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali.

Per lo svolgimento delle attività di verifica, gli Enti Regolatori Grandi Laghi dovranno redigere una dettagliata relazione tecnico-scientifica circa le attività svolte e le eventuali proposte di chiarimento e correzione delle attività successive. Dovrà inoltre redigere semestralmente un rendiconto economico-finanziario che descriva dettagliatamente le somme spese ed impegnate.


Sia la relazione tecnico-scientifica sia i rendiconti economico-finanziari dovranno essere approvati dall'Ufficio indicato.

Articolo 6.

(IMPORTO DELLA CONVENZIONE)

Per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 3 e specificate nell'allegato tecnico, il Dipartimento corrisponderà agli Enti Regolatori Grandi Laghi l'importo di 50,000,00 €;

Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo art. 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti stret-



tamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'importo oggetto della presente Convenzione rappresenta un mero rimborso/concorso dei costi sostenuti e non configura alcun utile per l'Ente.

Articolo 7.

(MODALITÀ DI EROGAZIONE)


Il Dipartimento si impegna a versare l'importo descritto al precedente articolo 6 in due rate secondo le seguenti modalità:

- una prima rata, pari al 50% del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento del programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento e del piano finanziario redatto secondo quanto stabilito dal "Documento tecnico di rendicontazione" di cui all'articolo e dopo la presentazione del piano delle attività svolte (e con l'indicazione delle spese sostenute e somme impegnate) dagli Enti Regolatori Grandi Laghi nei primi tre mesi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, previo nulla osta dell'Ufficio Rischi Idrogeologici e Antropici e, comunque, non anteriormente alla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo dipartimentali. Detta prima rata sarà comunque rendicontata nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 8.
- una seconda rata, pari al 50% del finanziamento, al termine dell'anno di attività e successivamente all'approvazione della rendicontazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Articolo 8.

(MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE)

RB
Gus



La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel “*Documento tecnico di rendicontazione*”, parte integrante del presente atto.

Articolo 9.

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

Qualora non sia possibile addivenire ad un bonario componimento, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 10.

(REGISTRAZIONE)

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell’Ente Regolatore Grandi Laghi.

Per il Dipartimento

Per gli Enti Regolatori Grandi

Il Capo del Dipartimento

Laghi Alpini

Pref. Franco Gabrielli


Dott. Ing. Massimo Buizza

f. Gabrielli *Massimo Buizza*

Stipulato in Roma il giorno 5/10/2011 presso la sede del Dipartimento della protezione civile, Via Ulpiano, 11, davanti al sottoscritto Dott. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusta decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall’Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 09/07/2002, omessa l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d’accordo e con il mio consenso.

L’Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano


Rosario Romano